

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4063

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, RICCI, CAFARELLI, FERRARI BRUNO,
BARUFFI, LATTERI, MATARRESE, MENSORIO**

Presentata il 5 luglio 1989

Interpretazione autentica e norme integrative del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, concernente la costituzione di cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nel recare il finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990, prevedeva nello stesso tempo norme per la realizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione. Alla maggiore retribuzione per il personale suddetto si accompagnava, nello stesso provvedimento, l'impegno a realizzare una maggiore produttività del sistema scolastico, intesa come capacità di offrire servizi di più alta efficacia ed utilità. Pertanto, il

medesimo provvedimento prevedeva — insieme ad interventi di razionalizzazione intesi alla redistribuzione territoriale degli insegnanti, alla rimodulazione delle unità scolastiche o alla ridefinizione dei criteri di formazione delle classi — una serie di strumenti volti a riorganizzare le cattedre (in particolare quelle di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole materne) « sulla base anche di un'organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi *curricula* » (articolo 3).

Non vi è dubbio, a tal proposito, che il succitato decreto-legge costituiva un intervento organico, inteso ad operare un

razionale riordinamento della realtà scolastica. Esso rispondeva, tra l'altro, a un preciso principio di programmazione, che ormai è da considerare una costante dell'ordinamento scolastico.

Per restare nell'ambito della programmazione delle sedi si pensi, per esempio, nell'ordinamento universitario, alla legge 14 agosto 1982, n. 590, che al titolo I reca la seguente denominazione: « Programmazione universitaria ». L'articolo 1 della stessa legge prevede infatti una nuova disciplina del piano quadriennale di sviluppo, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Con le norme suddette si intende avviare una razionale destinazione del servizio, provvedendo, come dice la legge, a uno sviluppo « equilibrato delle strutture universitarie » (articolo 1 della legge n. 590 del 1982, terzo comma).

Dunque, nell'ordinamento scolastico italiano si sta affermando diffusamente il principio della programmazione, e il decreto-legge n. 323 del 1988 costituisce una ulteriore applicazione, nel settore secondario, di detto principio.

L'attuazione, peraltro, di una programmazione seria e coerente richiede l'osservanza di determinate regole, tra cui è essenziale quella relativa alle priorità. Sarebbe del tutto incoerente, contraddittorio rispetto al cennato principio, se una volta fissate le fasi della programmazione, l'attuazione di tale programmazione fosse svincolata in concreto dall'osservanza della tempistica delle varie fasi procedurali ivi previste.

Un'azione amministrativa non coerente con le varie fasi della programmazione risulterebbe, alla fine, disorganica, e quindi non sarebbe in grado di raggiungere le finalità fissate dalla programmazione stessa.

È quanto sta accadendo in sede di attuazione del citato decreto-legge n. 323 del 1988, a causa di una non adeguata lettura delle norme. L'articolo 3, infatti, relativo alla riorganizzazione delle cattedre, prevede al comma 2 che « le cattedre di educazione tecnica e di educazione fi-

sica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso ». Ma tale norma non può essere letta disgiuntamente — a nostro avviso — dal precedente comma 1, che stabilisce che alla revisione dell'assetto organizzativo delle cattedre si dovrà procedere sulla base anche di un'organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi *curricula*. È questo un principio di programmazione che occorre tener presente in sede di applicazione del comma 2, in quanto esso è alla base di tutta la disciplina prevista dall'intero articolo 3. Dalla lettura organica della norma risulta infatti che alla riorganizzazione delle cattedre di cui al medesimo articolo 3 potrà provvedersi attraverso un procedimento che preveda una preventiva revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi *curricula*. D'altronde, anche il tenore letterale della norma porta chiaramente alle medesime conclusioni, e solo arbitrariamente si potrebbe leggere il comma 2 dell'articolo 3 in maniera avulsa dal comma 1.

C'è poi una ulteriore considerazione da fare, che attiene alla *ratio* della norma. Essa consiste nel fatto che i programmi riformati costituiranno un nuovo modo di essere degli insegnamenti, che necessariamente investirà tutti gli aspetti delle relative discipline. Tra l'altro, essi non potranno non riguardare anche le strutture di formazione. Per l'educazione fisica, infatti, si consideri che essi non potranno non riverberarsi sui meccanismi rivolti alla formazione dei docenti, e quindi — in prospettiva — riguardare anche gli ISEF, per i quali sembra giunto il momento della trasformazione in strutture universitarie di tipo dipartimentale. Una decisione presa in merito alla struttura dell'insegnamento senza una preventiva adeguata riflessione sull'assetto della disciplina correrebbe il rischio di far prendere provvedimenti avulsi dal retroterra scientifico e culturale, al quale invece occorre sempre far riferimento.

Per l'incidenza dell'innovazione sullo *status* dei docenti sembra poi opportuno, prima di procedere all'attuazione delle cattedre così come costituite ai sensi del decreto-legge n. 323 del 1988, avviare preventivamente un ampio piano di aggiornamento dei docenti stessi, affinché questi possano acquisire la professionalità indispensabile perché il riordinamento delle cattedre non si risolva in un mero spostamento di pedine su di una scacchiera, quella scolastica, in cui ogni mossa va formulata tenendo sempre conto delle strategie complessive da perseguire. I corsi di aggiornamento (o qualificazione), molto opportunamente andranno affidati alle università, mediante convenzioni.

Per chiarire pertanto i dubbi che si sono presentati in sede di applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è stata predisposta la presente proposta di legge, che peraltro si appaleserebbe incompleta se si limitasse a dettare l'interpretazione autentica del succitato articolo 3, comma 2.

Con apposita norma, infatti, si ritiene necessario incidere anche sulla struttura

della cattedra di educazione fisica, ferma all'ormai lontano 1958.

In questo ultimo trentennio l'attività ludico-sportiva è entrata a far parte, a pieno titolo, dell'insegnamento dell'educazione fisica. Tutte le acquisizioni scientifiche in materia convengono verso questa articolazione della disciplina: da un lato, l'insegnamento nei suoi aspetti tradizionali; dall'altro, le attività che le scienze motorie hanno indicato come indispensabili all'equilibrato sviluppo della personalità del giovane. Con apposita norma, pertanto, si dispone nel senso dell'adeguamento della struttura delle cattedre alle recenti acquisizioni della ricerca scientifica in argomento, non senza aver rimarcato che, accanto al miglioramento del servizio-scuola, si raggiunge l'ulteriore obiettivo di offrire più spazi occupazionali ai giovani. Il che, in una società articolata e complessa come la nostra, aperta ai problemi dell'avviamento al lavoro, costituisce un risultato non da poco.

È appena il caso di precisare, alla fine, che la proposta di legge che viene presentata non comporta oneri aggiuntivi di spesa e pertanto se ne auspica una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla costituzione delle cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, si procede, a norma del comma 1 dello stesso articolo 3, sulla base di una preventiva organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi *curricula*.

2. Dopo l'emanazione dei nuovi programmi e *curricula* di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione organizza corsi di qualificazione per il personale docente interessato, da affidare, mediante convenzioni, alle università.

3. L'espletamento dei corsi di qualificazione è condizione necessaria per procedere alla effettiva attuazione delle cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica, così come disciplinate dal citato comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

ART. 2.

1. Fermo restando l'obbligo orario degli insegnanti di educazione fisica, di cui all'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in diciotto ore settimanali, la cattedra di educazione fisica è costituita da dodici ore di insegnamento e sei ore di attività ludico-sportiva.

2. Le ore di attività ludico-sportiva in quanto concorrono a costituire la cattedra di educazione fisica ai sensi del comma 1, fanno parte dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti obbligatori.

3. Nulla è innovato per quanto concerne le attività complementari di avviamento alla pratica sportiva.